

une dette qui n'est pas la leur et qu'ils n'ont pas garantie. Une telle opération ne se justifie que s'ils ne peuvent ou ne veulent pas reprendre l'immeuble entier avec les gages qui le grèvent. Dans ce cas, en effet, l'intérêt des créanciers gagistes exige des enchères publiques. Mais, dès le moment où les gages qui grèvent l'immeuble sont couverts, l'intérêt des tiers copropriétaires prime celui des créanciers saisissants, même si ces derniers risquent d'être privés ainsi du bénéfice de la saisie.

On doit donc s'en tenir en principe à une application stricte des art. 34 et 35 des Instructions précitées. Le Tribunal fédéral n'a apporté des tempéraments à cette règle que dans des cas exceptionnels : ainsi, lorsqu'il n'y a que deux copropriétaires, l'un étant le débiteur, et que des enchères ne peuvent donc avoir lieu entre eux (cf. RO 51 III 110). En l'espèce, en revanche, rien ne justifierait des conditions de vente autres que celles qui sont prévues par les art. 34 et 35 des Instructions. La décision attaquée est donc fondée.

8. Sentenza 30 gennaio 1953 nella causa Tanzi.

Art. 224 e 92 LEF. Non spetta all'ufficio, richiesto per rogatoria di erigere l'inventario dei beni appartenenti alla massa, ma all'ufficio richiedente di decidere quali beni debbano essere lasciati a disposizione del fallito.

Art. 224 und 92 SchKG. Lässt das den Konkurs durchführende Amt das Konkursinventar (ganz oder teilweise) auf dem Wege der Rechtshilfe durch ein anderes Amt aufnehmen, so hat dennoch es selbst, nicht das ersuchte Amt, zu entscheiden, welche Gegenstände dem Schuldner zu belassen seien.

Art. 224 et 92 LP. Lorsque l'office qui s'occupe de la faillite requiert un autre office de procéder à l'inventaire de tout ou partie des biens, c'est à lui et non pas à l'office requis de décider quels sont les biens qui seront laissés à la disposition du débiteur.

A. — Nel fallimento di Maria Barblan l'Ufficio di Ginevra, in esecuzione di una commissione rogatoria dell'Ufficio di Lugano, eresse l'inventario (art. 221 LEF) e

designò diversi beni inventariati come indispensabili alla debitrice (art. 224 e 92 LEF). L'Ufficio di Lugano completò l'inventario e dichiarò impignorabili alcuni altri beni.

Il creditore Alfredo Tanzi interpose reclamo all'Auto-rità di vigilanza del Cantone Ticino, adducendo che i mobili e gli oggetti esclusi dalla massa fallimentare non erano indispensabili alla debitrice.

Con decisione 17 dicembre 1952 il gravame fu dichiarato irricevibile, essenzialmente per i seguenti motivi : Oggetto della controversia è l'esclusione di determinati beni dalla massa in virtù dell'art. 92 LEF. La designazione di questi beni impignorabili spettava indubbiamente all'ufficio rogato. Siccome il reclamo è diretto in realtà contro un provvedimento dell'Ufficio di Ginevra, esso avrebbe dovuto essere presentato all'Autorità di vigilanza ginevrina.

B. — Alfredo Tanzi si è aggravato alla Camera di esecuzione e dei fallimenti del Tribunale federale, chiedendo l'annullamento della decisione querelata e il rinvio degli atti all'autorità cantonale affinché si pronunci sul merito del reclamo.

Considerando in diritto :

1. — Il giudizio querelato muove da una considerazione errata. L'autorità cantonale ha infatti ritenuto che spetta all'ufficio, incaricato per rogatoria di erigere l'inventario dei beni appartenenti alla massa, di decidere quali beni debbano essere lasciati al fallito a norma dell'art. 224 LEF. Questo modo di vedere non può essere condiviso, poiché equipara l'erezione dell'inventario fallimentare al pignoramento. Nell'esecuzione in via di pignoramento i beni sono sottratti alla disposizione del debitore soltanto dal momento in cui sono *staggiti*. L'ufficiale che presta la sua cooperazione a norma dell'art. 89 LEF deve pertanto escludere dal pignoramento, all'atto stesso in cui vi procede, i beni che per legge non soggiacciono all'esecuzione forzata (art. 92 LEF). Diversa è invece la situazione nel fallimento. I beni sono sottratti alla disposizione del

debitore già con la *dichiarazione* del fallimento ; l'erezione dell'inventario ha quindi la sola funzione di accertare l'attivo della massa. Sebbene l'art. 197 cp. 1 LEF statuisca che la massa è formata da tutti i beni « pignorabili » spettanti al debitore, questi può disporre liberamente di quelli impignorabili soltanto in base ad un provvedimento formale dell'ufficio (art. 224 LEF e 31/32 Reg. Fall.). È bensì vero che a norma dell'art. 31 cp. 1 Reg. Fall. gli oggetti esclusi dal pignoramento debbono essere indicati « in fine dell'inventario » ; ciò non significa tuttavia che tale designazione debba avvenire contemporaneamente all'erezione dell'inventario. Già nella sua sentenza pubblicata in RU 33 I 851 (Ed. spec. vol. X 275) il Tribunale federale ebbe a dichiarare che nel fallimento la decisione relativa all'impignorabilità può essere differita, quando le circostanze lo giustificano, pel motivo che l'art. 224 LEF non contiene una disposizione analoga a quella dell'art. 112 cp. 3 LEF. Non è quindi necessario che l'ufficio, incaricato per rogatoria di erigere l'inventario fallimentare, proceda anche all'esclusione dei beni impignorabili. Esso deve limitarsi, in via di massima, ad eseguire gli atti di procedura che non possono essere compiuti dall'ufficio richiedente ; tra questi non può essere noverata la designazione dei beni indispensabili al debitore. È bensì possibile che talvolta l'ufficio rogato sia ben posto per conoscere i bisogni del debitore e possa quindi pronunciarsi anche sulla questione dell'impignorabilità ; generalmente però l'ufficio richiedente sarà meglio in grado di decidere siffatta questione, poichè dispone di tutti gli elementi per valutare la situazione del debitore nel suo insieme. Tale è segnatamente il caso quando — come in concreto — si tratta di escludere dei beni dal profilo dell'art. 92 cifra 3 LEF, decisione che dev'essere presa avuto riguardo ad eventuali altri redditi del fallito. Spetta invece all'ufficio rogato, nel quadro della cooperazione prevista dall'art. 221 cp. 2 LEF, di fornire all'ufficio richiedente tutte le informazioni necessarie.

2. — In applicazione dei principi suesposti la designazione degli oggetti impignorabili da parte dell'ufficio rogato di Ginevra non può essere considerata come un provvedimento a norma degli art. 31 e 32 Reg. Fall., ma soltanto come una semplice informazione destinata all'Ufficio di Lugano. La questione dell'impignorabilità è invece stata decisa col provvedimento 28 ottobre 1952 dell'Ufficio di Lugano, e ciò relativamente a *tutti* i beni esclusi dalla massa. La decisione del reclamo interposto contro quest'esclusione era quindi di competenza dell'Autorità di vigilanza del Cantone Ticino.

Di conseguenza, gli atti debbono essere rinviati alla giurisdizione cantonale affinché esamini il reclamo nel merito.

La Camera d'esecuzione e dei fallimenti pronuncia :

Il ricorso è accolto, la decisione querelata è annullata e gli atti sono rinviati all'autorità cantonale per nuovo giudizio a' sensi dei considerandi.

9. Entscheid vom 10. Januar 1953 i.S. Konkursamt Bern.

Aufstellung des Kollokationsplans. Falls der Ehefrau des Gemeinschuldners für einen Teil ihrer Frauengutsforderung ein Namensschuldbrief errichtet wurde und die Konkursverwaltung die Grundpfandforderung gestützt auf Art. 285 ff. SchKG abweisen will, hat sie womöglich sogleich auch über die ganze Frauengutsforderung eine Kollokationsverfügung zu erlassen, gleichgültig, ob die Ehefrau sich auf Neuerung gemäss Art. 855 Abs. 1 ZGB beruft oder die Frauenguts- und die Grundpfandforderung als konkurrierende Ansprüche geltend macht (Art. 59 Abs. 2 KV ; Kreisschreiben Nr. 10 des Bundesgerichts vom 9. Juli 1915).

Etablissement de l'état de collocation. Si une cédule hypothécaire nominative a été constituée en faveur de la femme du failli en garantie d'une partie de la créance qu'elle possède contre ce dernier en vertu du régime matrimonial et que l'administration entende contester le droit de gage pour les causes prévues par les art. 285 et suiv. LP, elle doit autant que possible rendre immédiatement une décision sur la totalité de la créance, sans égard à la question de savoir si la femme se prévaut de la novation selon l'art. 855 al. 1 CC ou fait valoir la créance décou-